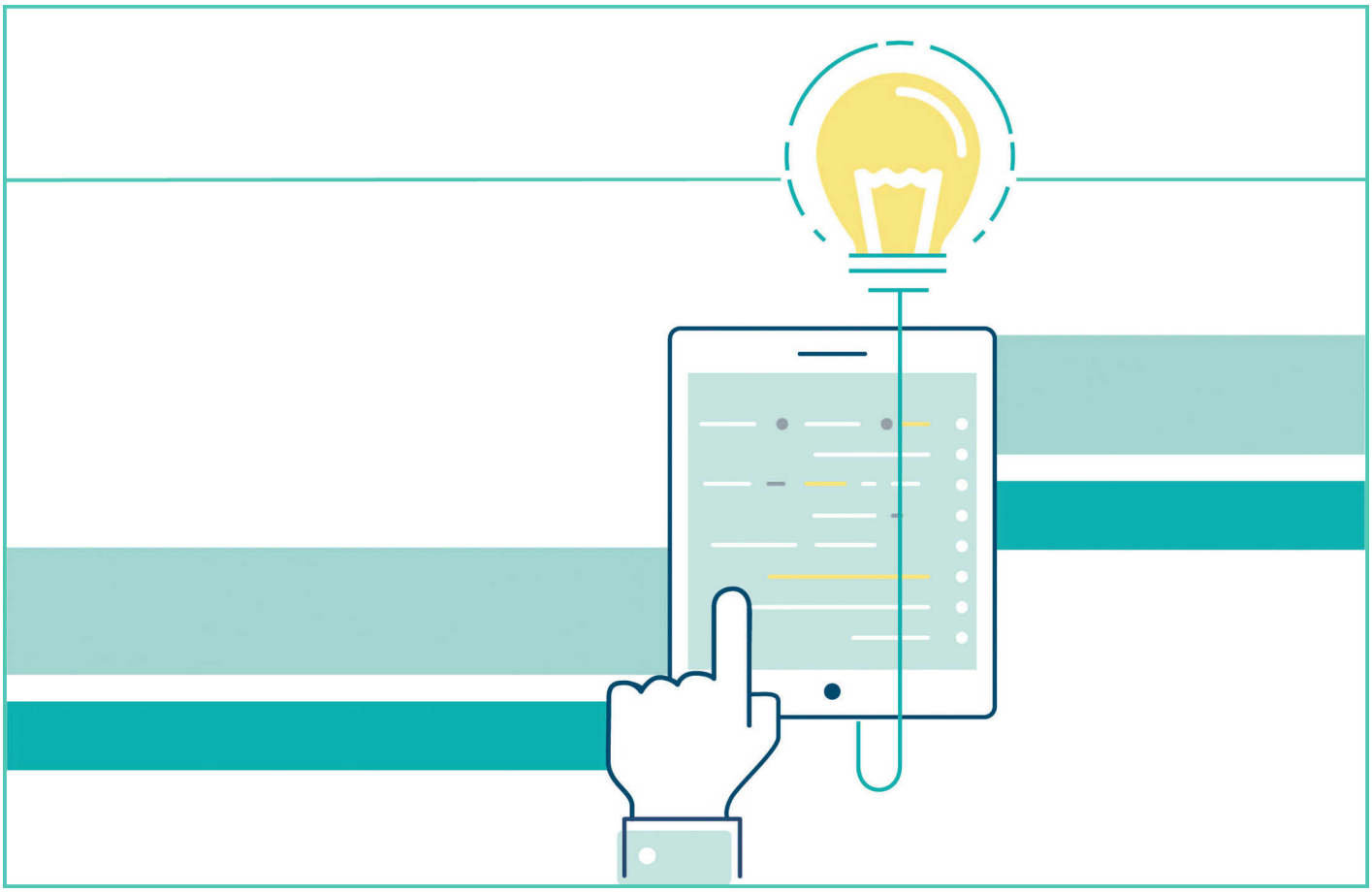

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ACTIVE IMPRESA AGRICOLA 1

Art. 1 Definizioni 1

Art. 2 Clausola di coordinamento 1

Art. 3 Valutazione di coerenza 2

Che cosa è assicurato? 2

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione 2

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie 2

Che obblighi ho? 2

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori 2

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente 3

Art. 8 Codici attività agricola 3

Art. 9 Comunicazione tra le parti 3

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente 4

Art. 11 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali 4

Quando e come devo pagare? 4

Art. 12 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio 4

Art. 13 Oneri 6

Quando comincia la copertura e quando finisce? 6

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie 6

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive 6

Come posso disdire la polizza? 6

Art. 16 Disdetta e Recesso dalle Garanzie 6

Art. 17 Recesso in caso di sinistro 7

Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento 7

Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione 8

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE 8

CONDIZIONI SPECIFICHE PRONTO AVVOCATO 10

DEFINIZIONI SPECIFICHE 10

Che cosa è assicurato? 10

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato 10

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica 10

ATTIVITA' AZIENDALE 10

IMMOBILI 11

LAVORO 11

NORMATIVA DI LEGGE 11

CIRCOLAZIONE STRADALE 11

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica 11

Che cosa NON è assicurato? 12

Art. 2.1 Esclusioni 12

Dove vale la copertura? 12

Art. 3.1 Estensione territoriale 12

Quando comincia la copertura e quando finisce? 12

Art. 4.1 Durata della Garanzia 12

Art. 4.2 Quando un evento è considerato in garanzia 12

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 12

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa 12

Art. 1.1 Come attivare la consulenza 12

Art. 1.2 Esonero di responsabilità 12

(Art. 8 Codici attività agricola) 14

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ACTIVE IMPRESA AGRICOLA

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione "**Active Impresa Agricola**", ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione "Active Impresa Agricola".
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportate nella presente sezione che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato derivante dal sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate ovvero disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente. Prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di sinistro.
Garanzia Iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzie Successive	Le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia Iniziale (al singolare "Garanzia Successiva").
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Modulo	Documento che contiene le Condizioni Specifiche delle Garanzie.
Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	Il primo periodo di decorrenza infra-annuale delle Garanzie Successive necessario a garantire che ciascuna di esse scada nello stesso giorno dello stesso mese di scadenza della Garanzia iniziale.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione, e definisce unitamente alla Scheda Riepilogativa, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia a seguito di un danno ingiusto nell'ipotesi di Responsabilità Civile.
Scadenza Annuale Unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia Iniziale e delle Garanzie Successive determinato dal Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive.
Scheda Riepilogativa	Documento che definisce, unitamente alla Polizza, il premio di tutte le Garanzie attive
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausole di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla presente sezione costituiscono la disciplina comune a tutte le

Garanzie attivate dal Contraente.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile dalle Garanzie tempo per tempo attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati alle Condizioni Generali, potendo altresì integrare queste ultime o, se espressamente indicato, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.

Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

"Active Impresa Agricola" è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al Contraente, in accordo con Generali Italia, di attivare o di disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Per ogni Modulo le Garanzie si articolano in **Garanzie base** e **Garanzie opzionali**. **Le Garanzie opzionali possono essere attivate esclusivamente se è attiva la relativa Garanzia base e la disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali**.

Le Garanzie e i servizi di Prevenzione e Assistenza sono connessi alle Garanzie dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio e pertanto si attivano e disattivano solo con questi ultimi.

Generali Italia può integrare il contratto assicurativo "Active Impresa Agricola" anche con l'offerta di nuove Garanzie, che sono rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.cattolica.it.

Il Contraente può quindi attivare queste nuove Garanzie:
- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere;
- restando valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per le somme assicurate, entro i limiti di indennizzo e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione o la disattivazione delle Garanzie:
- è disposta su richiesta del Contraente attraverso la sottoscrizione, da parte del Contraente medesimo, dell' apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 16, **nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle condizioni specifiche di ciascun modulo**;
- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della versione aggiornata della stessa e delle relative Condizioni di Assicurazione al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente medesimo nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferiscono a contratti assicurativi ulteriori e diversi rispetto al Contratto di assicurazione "Active Impresa Agricola".

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di talune Garanzie consente altresì al Contraente di accedere ad una gamma di servizi non assicurativi accessori erogati anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente intende fruire dei servizi non assicurativi, deve prendere visione e accettare espressamente le condizioni generali che regolano l'erogazione di tali servizi mediante la **sottoscrizione dell'apposita documentazione**.

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato[1] **deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio**, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'assicurazione**[2].

L'Assicurato inoltre deve **comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione**[3].

Ad esempio, rispetto alla garanzia per il rischio di Incendio costituisce un aggravamento di rischio se un fabbricato viene, successivamente alla stipula del contratto, adibito anche a deposito di foraggio.

Costituisce invece una riduzione del rischio per la garanzia di Responsabilità civile la dichiarazione di chiusura dell'attività agrituristica.

Art. 8 Codici attività agricola

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione che l'attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta dall'Assicurato si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice attività agricola" come indicato in polizza.

La garanzia opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in polizza purché aventi fatturato complessivo non superiore al 20% di quello totale dell'azienda.

La Garanzia Responsabilità civile Prodotti opera anche per prodotti agricoli non indicati nella Scheda Riepilogativa purché aventi fatturato non superiore al 15% di quello relativo ai prodotti dichiarati.

Relativamente alle Garanzie Prevenzione e Assistenza e Protezione Vita privata le coperture operano indipendentemente dal codice attività dichiarato.

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione che l'attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento, svolta da soggetto diverso dall'Assicurato, si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice attività agricola" come indicato in polizza.

La garanzia opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in polizza purché aventi fatturato complessivo non superiore al 20% di quello totale dell'azienda.

Relativamente alle Garanzie Prevenzione e Assistenza le coperture operano indipendentemente dal codice attività dichiarato.

L'elenco dei codici attività agricola è riportato al termine della presente sezione.

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione che l'attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento, svolta da soggetto diverso dall'Assicurato, si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice attività agricola" come indicato in polizza.

La garanzia opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in polizza purché aventi fatturato complessivo non superiore al 20% di quello totale dell'azienda.

Relativamente alle Garanzie del Modulo Prevenzione ed Assistenza le coperture operano indipendentemente dal codice attività dichiarato.

Art. 9 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 11 Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Quando e come devo pagare?

Art. 12 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio

Il premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre **un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento** nei casi di attivazione delle Garanzie Successive previsti dal secondo comma del successivo art. 15.

L'Assicurazione ha effetto dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale, prevista al successivo art. 14, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio, o, per le Garanzie Successive a cui si riferisce, l'integrazione di cui al comma precedente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze riportate nella Polizza.

Le Garanzie, comprese le Garanzie Successive, decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza per ciascuna di esse, con la durata stabilita nella Condizioni Specifiche e sono efficaci se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o le rate di premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione**;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato **nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento** stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; **salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza**;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, **il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia**;

- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo**;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento** dello stesso e salva la facoltà dell''intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti[4]. **Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.**

ATTENZIONE: il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non opera.

Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.

Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App MyCattolica.

In caso di pagamento frazionato sono previste delle addizionali al premio annuo nella misura del 3% per la rateazione trimestrale e del 2,5% per la rateazione semestrale. Ad esempio se il premio annuo di polizza è pari a 1.000,00 euro sarà possibile frazionare il pagamento in due rate semestrali di importo pari a 512,50 euro

Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, a ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
  - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
  - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.

Esempio
Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**
- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati del **12%** ;
- **Il Premio** è adeguato del **8,5%** 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione è sempre esclusa per le Garanzie Pronto Avvocato e Prevenzione e Assistenza..

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra Parte **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale**; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **franchigie espresse in cifra assoluta,**

- **minimi e massimi di scoperto**
- **tutti i valori espressi in percentuale**

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia Iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive

Per garantire **l'unitarietà del premio** e **l'uniformità delle scadenze** dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto al precedente art. 12, il giorno ed il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale (**Garanzie Successive**), coincidono sempre con il giorno ed il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale (**Scadenza Annuale Unica**).

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive**).

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la scadenza relativa alla Garanzia Iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del premio della Garanzia Iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie Successive, concluso il relativo Periodo di Allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive viene puntualmente indicato, per ciascuna di esse, nella Polizza così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.

ESEMPIO: Garanzia Iniziale annuale con tacito rinnovo con decorrenza 01/01/2022 e scadenza 31/12/2022. Attivazione Garanzia Successiva 01/06/2022. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/06/2022 al 31/12/2022.

ESEMPIO: Garanzia Iniziale poliennale con decorrenza 01/06/2022 e scadenza 31/05/2027 e pagamento annuale del premio al 31/05. Attivazione Garanzia Successiva 01/11/2022. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/11/2022 al 31/05/2023.

Come posso disdire la polizza?

Art. 16 Disdetta e Recesso dalle Garanzie

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'art. 14.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale, oppure
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge,

come indicato nella Scheda Riepilogativa e alla loro scadenza le medesime sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza e fermo quanto previsto all'articolo 4 senza tacito rinnovo alla scadenza della Garanzia con durata maggiore. Le Garanzie con durata inferiore alla loro scadenza sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente fino alla scadenza della Garanzia con durata maggiore. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga delle Garanzie con durata inferiore inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla loro scadenza e fermo quanto previsto all'art.4.
Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

✓ ESEMPIO: In caso di due Garanzie attive, la prima delle quali scade il 31/12/2022 e la seconda il 31/12/2023, a fronte della comunicazione di recesso per disdetta inviata dal Contraente per entrambe le Garanzie con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della prima delle due, la cessazione della seconda Garanzia avrà efficacia al 31/12/2023 e non al 31/12/2022, data in cui invece cessa la prima Garanzia.

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**.

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma del precedente art. 14.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate.

Almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del premio o della rata di premio prevista entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste dall'art 12. **Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e l'accettazione delle nuove condizioni proposte**.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del premio relativo alla o alle Garanzie in scadenza a cui si riferisce la proposta di rinnovo, che pertanto si intendono cessate alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie. Rimane **fermo quanto previsto all'art. 4** "Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione" e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia base comporta la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nel precedente art. 9.

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro, ove previsto per specifiche Garanzie, e ciò determina la cessazione esclusivamente della specifica Garanzia in relazione alla quale è esercitato e tutte le **delle Garanzie Prevenzione e Assistenza ad essa connesse**. attivate nel Modulo Prevenzione e Assistenza. Le modalità ed i termini dell'esercizio del recesso sono disciplinate nelle Condizioni Specifiche relative alla Garanzia a cui si riferisce. Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente **se stipula il contratto in qualità di Consumatore**[5].

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra, è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive, con efficacia, per tutte, dalla Scadenza Annuale Unica dell'annualità in corso alla data del recesso, se la comunicazione di recesso è stata inviata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso per sinistro da parte di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC.

Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia

alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione, da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. Se il Contraente non manifesta **la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. **Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it alla sezione “Per i consumatori-Reclami”.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

CONDIZIONI SPECIFICHE PRONTO AVVOCATO

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 572 572 (**dall'estero **+39 02 58 24 0565**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con DAS in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "ACTIVE Impresa Agricola", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Pronto Avvocato, un servizio di consulenza legale telefonica.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nelle presenti condizioni specifiche ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè: - il titolare in caso di impresa individuale; - il legale rappresentante e gli amministratori e in caso di impresa svolta in forma societaria; - il responsabile del fondo agricolo.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Malattie pandemiche o epidemiche	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:
- affrontare in modo corretto controversie di natura legale,
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide,
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

L'Assicurato può ottenere la consulenza legale telefonica per le materie di cui al successivo art. 1.2:
- telefonando al numero verde **800 572 572 (**dall'estero **+39 02 58 24 0565**) in orario d'ufficio **(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**);
- **fornendo il numero di Polizza, le proprie generalità e lasciando un recapito telefonico al quale essere ricontattato.**

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

La garanzia opera in relazione ad **attività agricole e per quelle strettamente connesse** come ad esempio quelle dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli e all'esercizio dell'attività dell'agriturismo. Essa è valida nei seguenti ambiti:

- **ATTIVITÀ AZIENDALE**

Consulenza se l'Azienda assicurata:
1. deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale che hanno a oggetto l'acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
2. deve sostenere controversie di diritto civile con fornitori di utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua;
3. deve sostenere controversie di diritto civile con Compagnie di Assicurazione, escludendo tutte le Società del Gruppo Generali;
4. deve sostenere controversie con i propri clienti;
5. deve richiedere informazioni in merito al recupero del credito (per esempio un'azienda prenota una sala meeting per un congresso ma non salda la fattura);
6. deve richiedere informazioni in merito alle regole imposte per la sicurezza degli ospiti dell'agriturismo (per esempio la presenza di un bagnino nella piscina);
7. deve richiedere informazioni in merito al diritto di richiedere agli ospiti dell'agriturismo che lasciano le camere oltre l'orario previsto per il check out un addebito extra;
8. deve richiedere informazioni in merito alla politica prevista per le disdette causa di Malattie pandemiche o epidemiche.

- **IMMOBILI**

Consulenza se l'Assicurato, nell'ambito della proprietà o conduzione della sede della struttura assicurata:
1. subisce danni all'immobile e alle cose ivi contenute, dovute a Fatto illecito di terzi;
2. deve affrontare controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. deve sostenere vertenze relative ai diritti reali;
4. deve sostenere controversie di diritto civile relative al contratto di locazione dove ha sede la struttura assicurata

- **LAVORO**

Consulenza se l'Assicurato ha necessità di chiarimenti in merito a:
1. D.Lgs 81/2008;
2. applicazione delle sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti o parasubordinati;
3. normativa generale su licenziamenti o provvedimenti disciplinari;
4. regole generali per infortuni subiti sul luogo di lavoro;
5. regole su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro;
6. rapporto di lavoro subordinato.

- **NORMATIVE DI LEGGE**

Consulenza se l'Assicurato ha necessità di chiarimenti in merito a:
1. Legge subentro in agricoltura (L. n. 135/97);
2. Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008);
3. Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/03);
4. Sicurezza alimentare (D. Lgs. n. 193/07);
5. Codice dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006);
6. Responsabilità amministrativa (D. Lgs. n. 231/2001).

- **CIRCOLAZIONE STRADALE**

Consulenza se l'Assicurato, nell'ambito della circolazione stradale:
1. deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida in seguito ad incidente stradale da lui provocato;
2. subisce danni a seguito di incidente stradale;
3. deve richiedere chiarimenti in merito alle norme del Codice della Strada;
4. deve richiedere chiarimenti in merito alle procedure di risarcimento (ad esempio: procedura di risarcimento diretto)
5. deve sostenere controversie di diritto civile di natura extracontrattuale.

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, un servizio di consulenza legale telefonica in relazione alla proprietà dei fondi agricoli assicurati nei seguenti casi:
1. danni agli immobili e alle cose ivi contenute, dovute a Fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. vertenze relative ai diritti reali;

4. controversie di diritto civile relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
5. controversie con terzi che confinano con gli immobili assicurati.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Estensione territoriale

La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 4.1 Durata della Garanzia

La Garanzia Pronto Avvocato è sempre presente con i Moduli:
- Protezione dell'Attività,
- Protezione del Patrimonio.

Non è prevista la facoltà del Contraente di esercitare direttamente disdetta o recesso solo per tale Garanzia. Pertanto:
- **se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, alla scadenza, la durata della Garanzia Pronto Avvocato è prorogata per un anno e così successivamente insieme alle Garanzie base del Modulo o dei Moduli con le quali è prestata;**
- **la cessazione per qualunque causa di tutte le Garanzie attivate con i Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio determina la cessazione anche della Garanzia Pronto Avvocato.**

Art. 4.2 Quando un evento è considerato in garanzia

Il fatto illecito, anche presunto, in relazione al quale si chiede la consulenza legale telefonica **deve essere avvenuto in corso di efficacia della presente Garanzia Pronto Avvocato.**
In caso di violazioni continuative o ripetute che hanno dato origine ad una controversia o ad un procedimento si fa riferimento alla data iniziale o della prima violazione.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare la consulenza

Per richiedere la consulenza legale telefonica **l'Assicurato contatta DAS al numero verde 800 572 572 (dall'estero +39 02 58 24 0565), dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00**, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 1.2 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS:
- **non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali;**
- **non possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;**

- **non possono essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie - essendo queste effettuate dall'Assicurato in nome e per conto proprio.**

(Art. 8 Codici attività agricola)

FILIERE
API E MIELE
CEREALI E TRASFORMATI
FLOROVIVAISMO
LEGNO
OLIO
ORTOFRUTTA E FRUTTA IN GUSCIO
TABACCO
VINO
ZOOTECNIA, LATTE E DERIVATI

CODICE ATTIVITA' AGRICOLA	DESCRIZIONE ATTIVITA'
	API E MIELE
014930	Apicoltura
	CEREALI E TRASFORMATI
011100	Coltivazione di cereali (compreso il riso), legumi da granella e semi oleosi
106100	Lavorazione delle granaglie
106200	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
110700	Produzione di birra e malto
107300	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
107110	Produzione di pane e/o prodotti di pasticceria freschi
	FLOROVIVAISMO
011600	Coltivazione di piante tessili
011900	Floricoltura e coltivazione di altre colture
	LEGNO
021001	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
	OLIO
012600	Produzione di oli e grassi da frutti oleosi (compresa coltivazione dei frutti oleosi)
011120	Produzione di oli e grassi da semi oleosi (compresa coltivazione dei semi oleosi)
	ORTOFRUTTA E FRUTTA IN GUSCIO
103900	Altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
012300	Coltivazione di agrumi
012500	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
011400	Coltivazione di canna da zucchero
012200	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
011300	Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi
012400	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
012800	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
110300	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
103200	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
108100	Produzione di zucchero
	TABACCO
011500	Coltivazione di tabacco
	VINO
012100	Coltivazione di uva
110100	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
110200	Produzione di vini da uve
	ZOOTECNIA, LATTE E DERIVATI
014000	Allevamento di animali

014940	Bachicoltura
015000	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
105100	Industria lattiero casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
101000	Lavorazione, Trasformazione e conservazione di carne
108900	Produzione di altri prodotti alimentari
109100	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

[1] *Art. 1910 del Codice Civile*
[2] *Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile*
[3] *Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile*
[4] *Art. 1910 del Codice Civile*
[5] *Art. 3 del Codice Consumo*

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com